Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 7 luglio | Numero 159

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 936 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, che istituisce un Ente autonomo con la denominazione di Ente portuale di Spezia per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto;

Visto il decreto Reale 21 marzo 1920, n. 304;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento vistato, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per il funzionamento dell'Ente autonomo istituito con decreto-legge e Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO
dell'Ente autonomo della Spezia.

CAPO I.

Costituzione dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente portuale della Spezia istituito con decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, con sede alla Spezia, ha la durata di anni sessanta a decorrere dal 1° luglio 1919.

Art. 2.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e scade ogni quadriennio dalla data della prima adunanza del Consiglio, salvo diversa decorrenza stabilita pel presidente nel decreto di nomina.

Due mesi prima dello scadere del quadriennio il Consiglio promuove la riconferma e la nomina del presidente ed il presidente promuove dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Le dette Amministrazioni notificheranno i nomi dei rappresentanti al presidente dell'Ente almeno un mese prima della rinnovazione del Consiglio inviando copia dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con la condizione di:

a) attore o convenuto e loro patrocinatori in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

b) arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di interesse dell'Ente;

d) stipendiato o salariato dell'Ente.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in qualcuna delle condizioni previste dall'art. 25 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Nel caso di tale decadenza, come anche nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinuncia, per sopravvenuta incom-

patibilità o incapacità o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione interessata provvederà alla sostituzione del suo rappresentante entro un mese nei modi prescritti.

Il nuovo nominato rimane in carica per il restante periodo di tempo pel quale sarebbe rimasto il suo predecessore, salvo conferma.

Art. 5.

La decadenza e la cessazione del mandato di cui all'articolo precedente, sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione, previa, però, contestazione all'interessato nei casi di assenza e di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre ed in via straordinaria dietro invito del presidente di sua iniziativa o quando tre almeno dei suoi componenti gliene presentino richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno otto giorni prima o sarà ad essi allegato l'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno quarantotto ore prima, ferma restando la comunicazione sommaria della materia da trattare.

In nessun caso può essere trattata materia non contenuta nell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio, al completo e con voto unanime, disponga diversamente.

Art. 7.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervengano almeno sei dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente.

Il segretario generale dell'Ente è segretario del Consiglio ed ha voto consultivo.

Egli però non può assistere alle discussioni su materia che lo interessi personalmente o quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

Potranno essere consultati, facendoli intervenire in adunanza, funzionari dello Stato per questioni che interessino le loro mansioni.

Art. 8

Il presidente e gli altri membri del Consiglio d'amministrazione si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni su argomenti che personalmente li interessino o che interessino congiunti od affini fino al 4° grado civile, purchè riguardino aziende o ditte con le quali essi abbiano rapporti di interessi o di affari.

Art. 9.

I processi verbali di ciascuna adunanza son redatti dal segretario generale; in caso di suo impedimento o di assenza da un funzionario dell'Ente all'uopo autorizzato o dal consigliere meno anziano nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 7. Vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva od in caso di urgenza nella seduta medesima.

Debbono indicare gli argomenti e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale risulti il suo voto e i motivi del medesimo.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario generale o da chi ne fa le veci.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a L. 2000 annue da corrispondere sia sotto forma di medaglia di presenza per seduta, sia come indennità complessiva alla fine di ogni esercizio finanziario nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente, per i viaggi eseguiti per prendere parte alle sedute del Consiglio saranno corrisposte, a carico delle Amministrazioni cui appartengono, le indennità di missione che le spettano in base ai propri regolamenti, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che dovessero pagarle.

Le spese di viaggio, di permanenza e di rappresentanza per viaggi o missioni eseguite da membri del Consiglio di amministrazione nell'interesse o in rappresentanza dell'Ente faranno carico all'Ente stesso.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente; esso decide in qualsiasi materia di competenza dell'Ente stesso, salvo le attribuzioni riservate al presidente.

Art. 12.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) mantiene la disciplina tra gli stipendiati o salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

f) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli fossero assegnate dal Consiglio;

g) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi, ed il riparto delle spese erogate per lavori tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

h) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

l) delibera sulle licenze di concessione nei limiti indicati nell'art. 46;

m) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè di servizi di competenza dell'Ente.

n) può prendere sotto la sua responsabilità e salva sempre anche nei riguardi dei terzi la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione.

Art. 13.

Al presidente è dovuto un onorario annuo di L. 18.000 che sarà corrisposto a dodicesimi posticipati.

Art. 14.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o d'altro impedimento. Può inoltre esercitare le funzioni che il presidente ritenga di delegargli.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione può affidare la direzione superiore dei lavori o consulenze tecniche, legali, finanziarie a persone di speciale capacità, fissando all'atto della nomina l'indennità annua da corrispondere.

Il Consiglio potrà richiedere alla R. Avvocatura erariale di rap-

presentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi o passivi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali. Gli onorari, le competenze da corrispondere all'Avvocatura saranno liquidati a norma di legge.

CAPO III.

Uffici ed impiegati.

Art. 16.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da un ufficio di segretariato, da un ufficio tecnico pei lavori ed uno per l'esercizio portuale ed uno di ragioneria. Il Consiglio può riunire due o più uffici sotto la direzione di un unico titolare.

Art. 17.

Il segretario generale è capo del personale. Egli dipende direttamente dal presidente ed è responsabile verso questi e verso il Consiglio dell'andamento dei servizi affidatigli e no riceve gli atti pubblici, amministrativi, colle forme e modi stabiliti per l'Amministrazione comunale.

Art. 18.

Al servizio contabile è preposto un ragioniere il quale risponde personalmente della tenuta dei libri contabili ed in particolare del conto degli impegni, del copia-mandati, dello scadenzario dei pagamenti ad epoca fissa, del registro degli atti impeditivi di pagamento, del registro delle entrate e degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Spetta inoltre al ragioniere di preparare ogni anno, nei prescritti termini di tempo, il progetto di bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'azienda ed in genere di curare quei provvedimenti od atti necessari al regolare andamento ed al perfetto controllo della gestione contabile dell'Ente.

Art. 19.

Le nomine del personale sia di concetto che d'ordine son deliberate dal Consiglio in base ai ruoli organici regolarmente approvati ed alle vacanze di posti: il relativo decreto è firmato dal presidente e vistato dal segretario generale. Le assunzioni e il licenziamento del personale lavorante ed avventizio sono fatte dal presidente.

Al personale direttamente assunto il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a cinque giorni, udite le discolpe dell'interessato.

Circa le maggiori pene disciplinari decide il Consiglio di amministrazione a norma degli speciali regolamenti di servizio.

Quando la gravità dei fatti lo richieda il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione. Le deliberazioni del presidente e quella del Consiglio, nei limiti della rispettiva competenza, hanno carattere definitivo.

Art. 20.

Al personale direttamente assunto sono estese le disposizioni degli articoli 7 e 10 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 21.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693.

Il presidente potrà per altro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte dai rispettivi capi di ufficio e per questi dal presidente.

Art. 22.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 23.

Le altre disposizioni regolanti lo stato giuridico, economico e disciplinare dei funzionari nonchè le norme per il funzionamento del Segretariato generale, degli uffici e dei servizi di ogni specie saranno determinate dal Consiglio di amministrazione nel regolamento interno.

Il Consiglio stesso annualmente approva il ruolo del personale in base all'organico da esso deliberato.

CAPO IV.

Gestione finanziaria.

Art. 24.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti in conto dell'esercizio si devono ultimare col 31 dicembre, nel quale giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 25.

Per il 31 ottobre di ciascun anno sarà compilato lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Esso sarà costituito dal bilancio economico o da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva, le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative, ed i profitti che si presume possano verificarsi nell'anno;

b) nella parte passiva le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o da pagare, reali o figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Art. 26.

Non oltre il 1° marzo di ogni anno dovrà essere compilato il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Esso sarà corredato da una relazione sull'andamento generale della azienda compilata in base agli elementi approntati dai capi dei diversi uffici.

Nei quindici giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione - ed in ogni caso non più tardi del 31 marzo - copia del conto insieme con la relazione predetta sarà trasmessa ai Ministeri interessati.

Art. 27.

L'autorizzazione della spesa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione od al presidente nei limiti dal Consiglio stesso determinati.

I capi uffici sono ordinatori secondari delle spese nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Art. 28.

Tutti gli atti che importino impegno od ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente e vistati dal segretario. Agli effetti contabili apporrà anche la sua firma il ragioniere capo: ove questi non creda per insufficiente documentazione o per qualsiasi altra causa di irregolarità di darvi corso, ne riferirà immediatamente al presidente che potrà disporre con ordine scritto l'esecuzione del provvedimento salvo a sottoporre la decisione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione.

Rimane sotto la responsabilità del segretario generale l'inclusione di tale comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 29.

Per la riscossione del contributo dello Stato di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, l'Ente rimetterà al Ministero dei lavori pubblici domanda di pagamento debitamente giustificata, appena sussistano le condizioni di esigibilità.

Art. 30.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'Ente rimette in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme dovute dagli Enti locali quale contributo alla spesa sostenuta per le opere di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963.

Detto elenco sarà corredato da copia dei documenti giustificativi e diventerà definitivo a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge quando il Ministero lo avrà restituito vistato.

Art. 31.

A ciascuno degli Enti interessati viene data comunicazione di tale elenco definitivo perchè esegua il rimborso della spesa di sua spettanza entro i 90 giorni successivi a quello di comunicazione.

Alla fine di ogni anno finanziario l'Ente rimette ai prefetti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo per le opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 32.

I proventi di concessioni od affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc. son corrisposti direttamente all'Ente dalla data in cui esso ne avrà ricevuta la consegna e assunta la gestione. Fino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente a mezzo dei suoi uffici alla riscossione dei proventi per concessioni, affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc. l'Amministrazione governativa continuerà a percepirli e li rimborserà a richiesta dell'Ente con decorrenza dal 1° luglio 1919.

Art. 33.

Le modalità di riscossione delle tasse e sovratasse affidate alla Amministrazione doganale, pel versamento all'ufficio di cassa dell'Ente e delle operazioni di verifica saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 34.

La gestione dei meccanismi attualmente esistenti nel porto e i fondi a disposizione di essa saranno trasferiti all'Ente dal 31 dicembre 1919 salvaguardando i diritti acquisiti del personale addettovi nominato dalla Camera di commercio.

Art. 35.

Le spese di riparazione dei danni arrecati dai privati ad opere, impianti, ecc. concesse all'Ente, saranno a questo rimborsate sui depositi che la Capitaneria di porto avrà fatto eseguire dai responsabili nella Cassa dell'Ente, a norma dell'art. 177 del Codice per la marina mercantile e 864 del relativo regolamento.

A tal fine, constatato il danno, la Capitaneria inviterà l'Ente a determinare senza indugio l'entità del deposito per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione, la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla Capitaneria di porto che curerà la restituzione al depositante delle eventuali eccedenze di deposito.

Art. 36.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro e che sono incaricati del deposito ed hanno in consegnenza valori e materiali dell'Ente devono prestare congrua cauzione, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

Capo V.

Contratti e lavori.

Art. 37.

Nei modi e con le forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata, si provvede a tutte le contrattazioni ed ai lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente.

Art. 38.

Per l'esecuzione dei lavori e per le spese in economia l'Ente può emettere mandati di anticipazione ai propri funzionari fino a lire 10.000 e di apertura di credito fino a L. 10.000.

Non potrà essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno due terzi di quello precedente.

I mandati sono firmati dal presidente e dal segretario generale e portano il visto del ragioniere capo.

Art. 39.

I funzionari che, a termini dell'articolo precedente, ricevono anticipazioni potranno essere esonerati dal prestar cauzione.

Coloro a favore dei quali sono autorizzate anticipazioni od aperture di credito debbono presentare il relativo rendiconto appena erogati totalmente i fondi e comunque non oltre al fine di ciascun trimestre.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno debbono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre del decorso esercizio e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere riversate alla Cassa dell'Ente le somme anticipate e non spese.

Art. 40.

I mandati per pagamenti diretti per lavori o forniture sono emessi in base ai certificati e agli stati di avanzamento da rilasciarsi dall'ufficio tecnico.

Art. 41.

Sulla richiesta dell'Ente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste che riguardino servizi ferroviari.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati all'Ente e saranno sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 42.

Possono essere eseguiti in economia quei lavori che per la loro natura o per l'urgenza non consentano l'indugio dell'appalto in conformità alle disposizioni per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzarne l'esecuzione entro il limite di L. 100.000 in pendenza della presentazione del progetto.

In casi di somma urgenza per ristabilire il servizio su linee interrotte e garantire la continuità o sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

CAPO VI.

Gestione del porto.

Art. 43.

Le aree di cui venne concessa la gestione all'Ente con l'articolo 2, n. 2 del decreto Luogotenenziale 12 giugno n. 963, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo nel tempo occorrente pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo, o per altri usi, i quali non compromettano menomanente la revocabilità della concessione *ad nutum* con lo sgombero immediato e la rimessa nel pristino stato delle aree medesime.

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione di intesa con la Capitaneria di porto.

Art. 44.

L'occupazione delle aree di cui alla lettera a) sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero competente per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 45.

Le concessioni delle aree di cui alla lettera b) dell'articolo 43 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri o le altre industrie navali contemplate dal capo I. titolo 3°, del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 46.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 47.

Le licenze annuali o di durata superiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione; questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 48.

Qualora più domande di concessioni per gli scopi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 43 fossero fatte per occupare lo stesso luogo la preferenza sarà normalmente determinata dalla priorità dell'effettive presentazione quale sarà accertata dal registro dell'Ufficio dell'Ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente avrà però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza con provvedimento motivato alla domanda rispondente ad un fine che giudichi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente qualora siano diversi i fini per i quali l'area è richiesta.

Art. 49.

I canoni per le licenze trimestrali e semestrali son fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio d'amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di lire una il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 50.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa risolverle e fare sgombrare il suolo con semplice intimazione scritta; nel caso di risoluzione il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 51.

Quando per lo scopo della concessione o per opere di cui occorra autorizzare l'esecuzione venga esclusa la materiale possibilità di poter ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di un'indennità proporzionata al costo previamente accertato delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione. Nei contratti stessi sarà stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di mantenere completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 52.

Nel caso di concorrenza fra più domande di concessioni contrattuali sarà preferita ad esclusivo giudizio del Consiglio con deliberazione motivata quella che si proponga scopi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente e se lo scopo sia identico quella che presenta maggiori garanzie finanziarie e tecniche.

Sono concorrenti le domande di concessioni che riflettano la occupazione della stessa area o che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili.

Sarà però in facoltà del Consiglio l'aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata per il miglioramento del canone od anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Art. 53.

Sulle domande di concessioni l'Ente sentirà il parere della capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi ai bisogni della navigazione ed alla polizia portuale.

Art. 54.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza e per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero competente alla fine di ciascun semestre.

Art. 55.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963 o dal presente regolamento l'Ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nel titolo terzo del regolamento per la marina mercantile alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 56.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario deve depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 57.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo, immagazzinaggio delle merci, nonchè dei capannoni di deposito, magazzini generali, punti franchi, spazi coperti e scoperti, ecc. e di ogni altro arredamento portuale, (costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati.

L'esercizio di essi, tanto eseguito direttamente che fatto in concessione, deve essere disciplinato da speciali regolamenti e tariffe approvati con decreto del Ministero competente.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Fino a che il nuovo regolamento di cui all'art. 44 non sarà approvato per il deposito delle merci sulle aree demaniali dei porti verrà disposto dalla presidenza dell'Ente portuale di intesa con la Capitaneria di porto e la locale Camera di commercio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto in data 29 aprile 1920:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dei lavori pubblici: DE NAVA.
Il ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti alimentari: FERRARIS.

Il numero 938 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col Nostro decreto 28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° dicembre 1918, n. 2069, concernente la fornitura di carri ferroviari per conto del Commissariato generale dei combustibili nazionali;

Visto il Nostro decreto 21 marzo 1920, n. 304, con cui è stato soppresso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La gestione devoluta al Commissariato generale dei combustibili nazionali per la fornitura dei carri ferroviari e relativi materiali, commessi in base al decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n 2069, è trasferita, con le relative facoltà e attribuzioni, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale vi provvederà con le norme amministrative e contabili per essa vigenti in materia di contratti e forniture.

Per il pagamento degli importi tuttora dovuti per la suddetta fornitura il Ministero del tesoro verserà all'Amministrazione delle ferrovie, sul capitolo 292 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1919-920, le somme che da essa verranno richieste anche sotto forma di anticipazione. Con decreto del Ministero del tesoro saranno apportate sul bilancio dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PEANO — ABBIATE — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

MINISTERO DELLE FINANZE

MONOPOLI COMMERCIALI

Tabella dei prezzi di rivendita nel Regno dei surrogati del caffè e delle specialità, approvata con decreto Ministeriale 28 giugno 1920.

Tipi di surrogati e specialità	Prezzi di rivendita in lire per 100 pezzi — Esercizio 1920-921
Surrogati - Condizionamenti.	
Olandese:	
in pacchi da gr. 60	85 —
in pacchi da gr. 100	135 —
in pacchi da gr. 500	670 —
in pacchi da gr. 1000	1320 —
Cicoria:	
in pacchi da gr. 60	55 —
in pacchi da gr. 100	85 —
in pacconi da gr. 500	420 —
in pacconi da gr. 1000	830 —
in scatole da gr. 60	65 —
in scatole da gr. 100	105 —
in scatole da gr. 200	200 —
in scatole da gr. 500	480 —
Malto:	
in sacchetti da gr. 100	90 —
in sacchetti da gr. 250	225 —
in sacchetti da gr. 500	450 —
in sacchetti da gr. 1000	900 —
Specialità comuni compreso il caffè di fichi.	
Pacchi e pacconi da gr. 60	65 —
Pacchi e pacconi da gr. 100	95 —
Pacchi e pacconi da gr. 250	235 —
Pacchi e pacconi da gr. 500	470 —
Pacchi e pacconi da gr. 1000	930 —
Scatole da gr. 60	75 —
Scatole da gr. 100	115 —
Scatole da gr. 200	220 —
Scatole da gr. 500	525 —
Rotoli da gr. 60	70 —
Rotoli da gr. 100	110 —
Specialità composte esclusivamente di pura cicoria estera.	
Specialità Frank:	
Pacchi e pacconi da gr. 60	70 —
Pacchi e pacconi da gr. 100	115 —
Pacchi e pacconi da gr. 500	550 —
Pacchi o pacconi da gr. 1000	1100 —
Scatole da gr. 60	
Scatole da gr. 100	125 —
Scatole da gr. 200	235 —
Scatole da gr. 500	

Roma, 16 giugno 1920.

Il direttore generale dei monopoli commerciali: VILLA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	74 11	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 04	—

Corso medio dei cambi

del giorno 6 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 138,65 — Londra 63,71 — Svizzera 288,43 — Spagna 252,50 — New York 16,04 — Oro 252,60

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono esonerati dall'incarico delle funzioni del grado superiore, dal 1° maggio 1920:

Barattieri di San Pietro conte patrizio Piacentino cav. Gian Francesco — Astolfi cav. Diego — Tinozzi cav. Salvatore — Bellini cav. Carlo — Cordano cav. Alessandro — Pallieri cav. Vittorio — Santangelo cav. Carlo — Dian cav. Gian Battista — Flaiani Filippo — Gilardino cav. Paolo Umberto — Carminati cav. Giulio — Mondini cav. Roberto — Giunta cav. Giuseppe — Tricomi cav. Francesco — Giustiniani cav. Onofrio — Berti cav. Mario.

Con Regio decreto del 5 febbraio 1920:

Lotti cav. Pietro, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il decreto in data 10 settembre 1919 col quale veniva collocato in riforma.

Lotti cav. Pietro, maggiore, collocato in riforma dal 1° febbraio 1920.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

I seguenti maggiori sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920:

Visetti cav. Domenico — Amalfitano cav. Arnaldo — Dal Re cavaliere Antonio — Marziani cav. Delio — Bonamico cav. Domenico.

Falletti di Villafalletto Corrado, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri. La decorrenza della sua aspettativa dal 1° aprile 1920 è rettificata al 1° maggio 1920.

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa, per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920:

Beanfre Giulio — Freda Vincenzo — Parlapiano Domenico — Rabino Luigi — Avanzini Domenico — Galletti Marco — Ferrero Arnaldo — Rossi Filippo — Pistoni Roberto — Sotgiu Settimio.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Veduto il R. decreto 8 aprile 1920, n. 640, che autorizza il ministro delle finanze a provvedere mediante concorsi per titoli alle nomine di impiegati nell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette fino a coprire la metà dei posti vacanti;

Ritenuto che alla data del suddetto decreto erano vacanti:

1° nel ruolo del personale delle dogane, 100 posti di ufficiale;

2° in quello delle tasse di fabbricazione, 18 posti di ufficiale elettrotecnico e 83 di ufficiale tecnico;

3° in quello del dazio-consumo in gestione governativa 119 posti di ufficiale;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158:

Determina:

Art. 1.

Sono aperti concorsi per titoli a:

1° 50 posti di volontario ufficiale nell'Amministrazione delle dogane;

2° 9 posti di ufficiale elettrotecnico nell'Amministrazione delle tasse di fabbricazione;

3° 44 posti di volontario ufficiale tecnico nell'Amministrazione predetta;

4° 58 posti di volontario ufficiale nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Roma, Napoli e Palermo.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai singoli concorsi, scritte di tutto pugno degli aspiranti su carta bollata da lire 2, dovranno essere presentate non più tardi del giorno 10 agosto 1920 alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale essi aspiranti risiedono.

L'Intendenza quando le abbia riconosciute regolari e debitamente documentate, le trasmetterà senza indugio al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) con l'indicazione del giorno in cui furono ad essa presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il loro recapito;

b) obbligarsi a raggiungere qualsiasi residenza col diritto al solo rimborso della spesa personale di viaggio, nel caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina ad impiego;

c) elencare i titoli allegati.

Gli aspiranti ai posti di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 1 dovranno dichiarare, nella domanda, di avere mezzi sufficienti per prestare servizio gratuitamente nel periodo del volontariato di durata non inferiore a 3 mesi.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere posti i seguenti documenti stessi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato. Per gli aspiranti che furono fra i combattenti il limite massimo di età è elevato a 40 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli di altre regioni italiane anche quando manchino della naturalità (art. 3 del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693) o che si trovino nelle condizioni previste dal trattato di Saint-Germain 10 settembre 1919 per conseguire nelle nuove Provincie la cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, libero

da qualsiasi imperfezione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

6° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° certificato di licenza liceale o di istituto tecnico o licenza di un Regio istituto commerciale o industriale (di terzo grado) con la indicazione dei punti conseguiti.

Gli aspiranti ai posti di ufficiale elettrotecnico nelle tasse di fabbricazione dovranno invece unire la licenza di un Regio istituto industriale (3° grado) sezione meccanici-elettricisti.

I concorrenti equiparati, secondo il n. 2 del presente articolo ai cittadini italiani potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica.

8° altri titoli di studio eventualmente posseduti e certificati di servizio prestato in altre Amministrazioni pubbliche;

9° titoli di benemerenze patriottiche acquistate e certificati di servizi militari prestati in guerra.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti, che si trovassero sotto le armi potranno esibire, invece dei documenti di cui ai nn. 4, 5 e 6 un certificato del comandante del corpo al quale appartengono che comprovi la loro buona condotta.

Art. 4.

Ai concorsi di cui all'art. 1 sono ammessi anche i sottufficiali ed i militi della R. guardia di finanza presenti al corpo aventi non più di 20 anni di servizio e 40 di età alla data del presente decreto, purchè siano forniti, al pari degli altri aspiranti, del prescritto titolo di studio e riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

I sottufficiali e i militi anzidetti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 2, non più tardi del giorno 10 agosto 1920 al comando del circolo da cui dipendono, il quale le trasmetterà direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) con l'indicazione del giorno in cui furono presentate ed unendovi i verbali della visita medica, le copie del foglio matricolare e dei prospetti caratteristici.

I sottufficiali e militi che domandano di essere ammessi al concorso ai posti di volontario ufficiale nell'Amministrazione delle dogane od a quello ai posti di volontario ufficiale nell'Amministrazione del dazio di consumo sono dispensati dal fare la dichiarazione richiesta dall'ultimo comma dell'art. 2 conservando essi, nel caso di riuscita nei suindicati concorsi, durante il periodo del volontariato, i soldi e soprassoldi di cui sono provvisti.

Art. 5.

Al concorso ai posti di volontario ufficiale nelle dogane sono ammessi nel limite di un quinto, anche gli invalidi della guerra scelti fra i designati dall'Opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, che posseggano i titoli di studio prescritti dall'art. 3, n. 7. Essi debbono presentare le domande non più tardi del giorno 10 agosto 1920 all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi avente sede in Roma, direttamente, o per mezzo dell'Ente, Comitato o Istituto locale con essa collegato, corredandola dei documenti di cui all'art. 3 meno quello indicato al n. 6, e sottoporsi alla visita prevista dal 3° comma dell'art. 7 della citata legge 25 marzo 1917, n. 481, onde si possa accertare che essi posseggono l'idoneità fisica necessaria per esercitare le funzioni di ufficiale doganale.

Art. 6.

Le domande degli aspiranti di cui all'art. 3 non documentate o documentate insufficientemente o corredate da documenti irregolari saranno dalle Intendenze di finanza respinte agli interessati. Egualmente saranno non accettate o respinte per mezzo delle Intendenze di finanza le domande presentate o inviate dai candidati direttamente dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano presentato domande di ammissione a concorsi non ancora esauriti presso altre pubbliche Amministrazioni dello Stato, sostituiranno i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 3, con unico certificato dell'Amministrazione presso la quale tali documenti sono depositati attestante l'effettuato deposito, la regolarità di essi o l'età degli aspiranti.

Per i documenti di cui ai nn. 7, 8 e 9 del citato art. 3 dovranno esibire una copia legale del titolo originario od un certificato del titolo richiesto.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta da uno dei vice direttori generali delle dogane ed imposte indirette e da due funzionari della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette di grado non inferiore a quello di capo divisione o di grado equiparato. Un primo segretario della Direzione generale anzidetta funzionerà da segretario della Commissione.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente, nel limite dei posti messi a concorso, procederà alla formazione della graduatoria assegnando a ciascun aspirante un punto per ogni gruppo di titoli da esso presentati, tenendo conto principalmente dei punti complessivi e di quelli ottenuti nelle materie principali negli esami pel conseguimento del titolo richiesto, del possesso di altro titolo di studio, della conoscenza provata di più lingue estere, del servizio prestato in altre Amministrazioni dello Stato.

A parità di punti, sarà data la precedenza ai combattenti nel seguente ordine di benemerenza:

a) invalidi o orfani di guerra;

b) ferito in combattimento;

c) insignito di medaglia al valor militare o di altra attestazione di merito di guerra;

d) semplice combattente.

Art. 9.

In sostituzione dei vincitori dei presenti concorsi che rinunciassero alla nomina, o che per qualsiasi ragione, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, non assumessero servizio nel termine loro prefisso, saranno nominati, secondo l'ordine di merito, i candidati dichiarati idonei.

Art. 10.

Contro le graduatorie dei vincitori dei concorsi, che saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale non sarà ammesso alcun ricorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 giugno 1920.

Il ministro: *Tedesco*.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.